

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 625 e 626-A)

Relazione e testo degli articoli approvati, in sede redigente,
dalla 2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

(RELATORE DE CAROLIS)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modificazioni al codice della navigazione (n. 625)

d'iniziativa dei senatori PELLEGRINO, ABENANTE, LUGNANO, ADAMOLI, CAVALLI,
SEMA, FERMARIELLO, BRUNI e MARANGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1972

Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo
e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal
codice della navigazione (n. 626)

d'iniziativa dei senatori PELLEGRINO, LUGNANO, ABENANTE, ADAMOLI, CAVALLI,
BRUNI, SEMA, MARANGONI e FERMARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1972

Comunicati alla Presidenza il 26 febbraio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unificato, predisposto ed approvato dalla Commissione, abroga e modifica alcuni articoli del codice della navigazione, riguardanti, in particolare, disposizioni penali e disciplinari, adeguandole al dettato costituzionale ed al prevalente indirizzo della dottrina in materia.

Viene, innanzi tutto, abrogato l'articolo 345, che prevede la facoltà unilaterale di risoluzione del contratto da parte dell'armatore e crea una inammissibile disparità contrattuale tra le parti, non essendo prevista una norma che conceda pari facoltà al lavoratore. D'altronde appaiono sufficienti a regolare i casi di risoluzione del rapporto le altre norme del codice medesimo e quelle sussidiarie del diritto del lavoro comune.

Per quanto concerne le norme penali, si sono volute restringere le ipotesi di reato a quei casi che denotano un comportamento socialmente pericoloso e quindi penalmente rilevante, in base ad un criterio di valutazione che, pur tenendo conto della natura particolarmente delicata dell'attività consistente nella navigazione marittima ed aerea, non potrebbe giustificare un trattamento sostanzialmente diverso da quello che discende dall'applicazione dei principi generali del nostro ordinamento penale.

È evidente che in tutti i casi non rilevanti penalmente soccorrono le norme disciplinari e quelle relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, le quali, essendo dettate specificamente per la materia in esame, devono ritenersi sufficienti a garantire il corretto svolgimento del rapporto.

In omaggio a tale principio direttivo, è stata eliminata l'ipotesi di reato prevista dal primo comma del vigente articolo 1091, mentre sono state mantenute le altre ipotesi che riguardano l'abbandono della nave, ove ciò provochi grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità o, addirittura, un grave pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave e dell'aeromobile.

Sono state eliminate l'aggravante consistente nel fine politico, perchè in evidente contrasto con i principi di libertà dell'ordinamento democratico e quella dell'abbandono collettivo, che appare indirizzata a colpire il diritto di sciopero, mentre non trova pratica e teorica giustificazione quella del fatto commesso all'estero, se non si faccia riferimento ad una malintesa tutela del prestigio nazionale, mentre sono state mantenute le altre aggravanti, che denotano un atteggiamento di obbiettiva maggiore pericolosità.

Analogamente, l'inosservanza di un ordine è stata considerata come comportamento penalmente rilevante ove riguardi un servizio tecnico relativo alla sicurezza della navigazione mentre sono state opportunamente graduate, nella loro progressiva maggiore gravità, le altre ipotesi previste nei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1094.

È stato abrogato l'articolo 1104 perchè la fattispecie relativa è regolata, con sufficiente tutela del bene giuridico protetto, dalle norme del codice penale comune.

Anche il cosiddetto reato di ammutinamento semplice, consistente nella disobbedienza collettiva o in una manifestazione tumultuosa, è stato previsto con riferimento a comportamenti che, sia per il numero delle persone che vi concorrono sia per l'attentato alla sicurezza della nave o dell'aeromobile attingono livelli di effettiva pericolosità.

La ragione pratica di favorire il ritorno alla normalità, proprio allo scopo di garantire la continuazione della navigazione in condizioni di sicurezza, ha suggerito il mantenimento dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1105.

Sono state, infine, conservate le ipotesi aggravate dell'articolo 1106, consistenti nell'ammutinamento commesso al fine di interrompere la navigazione o di variarne la direzione ovvero da componenti l'equipaggio palesemente armati, per la estrema pericolosità dell'azione, qualificata dal dolo specifico o da particolari obiettive circostanze.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne le pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima ed interna, sono state eliminate quelle che comportano inammissibili limitazioni della libertà personale, mentre è stata introdotta la censura, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1253 per l'equipaggio dell'aeromobile, ed è stato rivalutato il limite massimo della ritenuta della quota di utili.

Onorevoli senatori, riteniamo di aver dimostrato che le modifiche proposte sono conformi ad un logico e coerente disegno di adeguamento della normativa in esame ai principi, già enunciati del nostro vigente ordinamento sociale e politico e, pertanto, confidiamo nell'approvazione da parte dell'Assemblea.

DE CAROLIS, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

21 novembre 1973

DISEGNO DI LEGGE: « *Modificazioni al Codice della navigazione* » (625), d'iniziativa dei senatori Pellegrino, Abenante, Lugnano, Adamoli, Cavalli, Sema, Fermariello, Brunni, Marangoni.

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

BUCCHINI

DISEGNO DI LEGGETESTO UNIFICATO DEGLI ARTICOLI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**« Modificazioni al Codice della navigazione »****Art. 1.***(Vedi art. 1 del disegno di legge n. 625).*

L'articolo 345 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 2.*(Vedi art. 2 del disegno di legge n. 625).*

L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 1091 (*Abbandono di nave o di aeromobile*). Il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile, ovvero l'abbandona è punito, se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessità, con la pena della reclusione sino a sei mesi.

Se dal fatto deriva grave pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell'aeromobile e dei relativi carichi, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge ».

Art. 3.*(Vedi art. 1 del disegno di legge n. 626).*

L'articolo 1092 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 1092 (*Circostanze aggravanti*). La pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) con violenza o minaccia;

2) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile ».

Art. 4.*(Vedi art. 3 del disegno di legge n. 626).*

L'articolo 1094 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 1094 (*Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio*). Il com-

ponente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico relativo alla sicurezza della navigazione, della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi.

Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico e di pubblica necessità, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva grave pericolo per la vita e per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell'aeromobile e dei relativi carichi la pena è della reclusione da un mese ad un anno.

Se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 5.

(Vedi art. 4 del disegno di legge n. 626).

L'articolo 1104 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 6.

(Vedi art. 5 del disegno di legge n. 626).

L'articolo 1105 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 1105 (*Ammutinamento*). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che, in numero non inferiore alla metà, disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante che concerna un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero si abbandonino a bordo collettivamente a manifestazione tumultuosa con minaccia o pericolo di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile e dei relativi carichi.

La pena è aumentata per i promotori, gli organizzatori e i capi.

Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto

(Vedi art. 6 del disegno di legge n. 626).

(Vedi art. 3 del disegno di legge n. 625).

alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sè un reato diverso ».

Art. 7.

L'articolo 1106 è sostituito dal seguente:
« Art. 1106 (*Aggravanti*). Nella ipotesi prevista dall'articolo 1105 e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni se il fatto è commesso al fine di interrompere la navigazione o di variarne la direzione ovvero da componenti l'equipaggio palesemente armati.

La pena è aumentata per i promotori, gli organizzatori e i capi ».

Art. 8.

L'articolo 1252 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Art. 1252 (*Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima e interna*). Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione marittima e interna sono:

- 1) la censura;
- 2) la ritenuta del salario o dello stipendio da uno a trenta giorni ovvero di una quota di utili non superiore a lire duecentomila;
- 3) la inibizione dell'esercizio della professione di addetto alla navigazione marittima o interna per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
- 4) la cancellazione dalle matricole o dai registri del personale addetto alla navigazione marittima o interna.

La pena indicata nel numero 1) è applicata dal comandante della nave, dal comandante del porto, nonchè dalle autorità consolari o dai comandanti delle navi da guerra nell'ambito dei poteri ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1294, nn. 5) e 6).

La pena indicata nel numero 2) è applicata dal comandante del porto.

Le pene indicate nei nn. 3) e 4) sono applicate dal Ministro della marina mercantile, per la navigazione marittima, o dal Ministro dei trasporti, per la navigazione interna ».

DISEGNO DI LEGGE n. 625**Art. 1.**

L'articolo 345 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.

(Vedi art. 1 del testo approvato dalla Commissione).

Art. 2.

L'articolo 1091 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

(Vedi art. 2 del testo approvato dalla Commissione).

« Il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona è punito, se dal fatto deriva grave e concreto pericolo per la vita o la incolumità delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi, con la reclusione fino a tre anni ».

Art. 3.

Il n. 1) e il n. 2) del primo comma dell'articolo 1252 del codice della navigazione sono abrogati.

(Vedi art. 8 del testo approvato dalla Commissione).

DISEGNO DI LEGGE N. 626**Art. 1.**

(Circostanze aggravanti)

L'articolo 1092 del codice della navigazione è sostituito con il seguente:

« La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso:

1) con violenza o minaccia;

2) da persone preposte al comando e alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile ».

Art. 2.

(Causa di non punibilità)

L'articolo 1093 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Non è punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiungere l'aeromobile prima dell'involo, ancorchè ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092 ».

Art. 3.

L'articolo 1094 del codice della navigazione è così modificato:

« Il componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente la manovra della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi.

Se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico e di pubblica necessità, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

(Vedi art. 3 del testo approvato dalla Commissione).

(Soppresso nel testo approvato dalla Commissione).

(Vedi art. 4 del testo approvato dalla Commissione).

Se dal fatto deriva concreto pericolo per la vita e per l'incolumità delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell'aeromobile o dei relativi carichi la pena è della reclusione da un mese ad un anno.

Se l'ordine è dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, o persona in pericolo, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 4.

L'articolo 1104 del codice della navigazione è abrogato.

(Vedi art. 5 del testo approvato dalla Commissione).

Art. 5.

L'articolo 1105 del codice della navigazione è così modificato:

(Vedi art. 6 del testo approvato dalla Commissione).

« I componenti della nave o dell'aeromobile che in numero inferiore alla metà:

1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante che concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione;

2) si abbandonano collettivamente a manifestazioni tumultuose con minaccia o palesemente armati, sono puniti con la pena fino a cinque anni.

Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino ad un terzo ».

Art. 6.

L'articolo 1106 è abrogato.

(Vedi art. 7 del testo approvato dalla Commissione).